



DECRETO N. 386 DEL 19/05/2020

OGGETTO: Ripresa delle esperienze di tirocinio extracurricolare dopo la fase epidemiologica da virus Covid-19.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si disciplina la ripresa delle esperienze di tirocinio extracurricolare che erano in corso al 10 marzo 2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi;
- Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 in particolare l'art. 3 che autorizza l'adozione di uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati al contenimento e alla gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Visti i DPCM adottati per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare il DPCM 8 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020 con i quali sono stati vietati gli spostamenti delle persone fisiche nel territorio italiano;
- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, la diminuzione che si è registrata dei contagi e i provvedimenti del Governo che hanno progressivamente consentito la ripresa delle attività economiche;
- Visto il DPCM 17 maggio 2020 che non comprende il divieto di spostamenti delle persone fisiche, ma prevede specifiche prescrizioni e limita solo lo svolgimento di determinate attività;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 che ammette lo svolgimento delle esperienze di tirocinio extracurricolare nel territorio della Regione del Veneto;
- Considerato che con l'adozione del DPCM 9 marzo 2020 lo svolgimento di tirocini non è stato consentito, se non in modalità a distanza dal domicilio del tirocinante;
- Considerato che per il periodo tra il 10 marzo e il 17 maggio 2020, e quindi per 70 giorni i tirocini in corso, come da istruzioni regionali, sono stati considerati sospesi;
- Considerato che tale sospensione, secondo i primi DPCM, doveva essere di 15 giorni, ma poi si è prolungata per 70 giorni pregiudicando la validità del percorso formativo;
- Riconosciuto, tuttavia, che in alcuni casi il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, può valutare che il periodo di tirocinio svolto prima della sospensione si sia tenuto con profitto e l'esperienza di tirocinio possa continuare per il solo periodo residuo;
- Ritenuto che, ai fini della gestione, del monitoraggio e della valutazione nell'ambito dei programmi di politica attiva della Regione del Veneto, si debbano portare a conclusione le esperienze di tirocinio extracurricolare, rimaste sospese con l'avvento della emergenza epidemiologica, nel caso sussistano le condizioni per la corretta ripresa;



giunta regionale

- Vista la DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017”, nonché le DGR n. 1406 del 9 settembre 2016 “Disposizioni in materia di tirocini di inclusione sociale, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015” e la DGR 1150 del 5 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini e distacchi per cittadini non appartenenti all’Unione Europea”;
- Preso atto che in Regione del Veneto, prima della dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero al 31 gennaio 2020 erano in corso 19.687 tirocini e, al momento della sospensione, ovvero al 10 marzo 2020 i tirocini in corso erano 15.642 ed infine, al termine della sospensione, alla data del 18 maggio 2020 i tirocini in corso risultano 10.069;
- Ritenuto che per la ripresa dello svolgimento delle esperienze di tirocinio, superata la fase epidemiologica della emergenza da Covid-19, sia necessario adottare delle misure che consentano di recuperare le opportunità formative ed esperienziali che con l'avvento della epidemia non hanno potuto realizzarsi;
- Vista la L. 54/2012 e s.m.i. in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Accertato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

DECRETA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire che i tirocini attivati prima della sospensione, per emergenza sanitaria, promossi nell’ambito delle iniziative di politiche attive del lavoro dalla Regione del Veneto, per i quali è prevista un’indennità di partecipazione, anche parziale, a valere su risorse pubbliche, devono essere completati nel rispetto della deliberazione di riferimento e del progetto approvato previa comunicazione di proroga dei termini;
3. Di rimuovere il divieto di ripetibilità, previsto all’art 8 dell’Allegato A della DGR 1816/2017 per tutti i tirocini extracurricolari, non rientranti nel punto 2, e ricadenti in una delle seguenti fattispecie:
 - a) tirocini in corso alla data del 10 marzo 2020 e sospesi;
 - b) tirocini che sono stati interrotti con comunicazione obbligatoria tra il 23 febbraio 2020 e il 10 marzo 2020;
 - c) tirocini che sono terminati nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 10 marzo 2020, che avevano previsto una durata inferiore a quella consentita dalla disciplina regionale di riferimento e che non hanno potuto fruire della possibilità di proroga a causa della sospensione.
4. Di stabilire che i tirocini, di cui al punto 3, potranno essere nuovamente attivati con una nuova comunicazione obbligatoria di avvio, nel sistema informativo dedicato, alla condizione che sussistano nell’ambiente di lavoro, le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 così come previste dal protocollo di sicurezza sottoscritto tra Regione del Veneto e Parti Sociali e nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti nella convenzione e nel progetto formativo individuale;
5. Di stabilire che – limitatamente ai tirocini di cui al punto 3 - ove non venissero adottate le procedure di cui al punto 4, potranno essere portati a conclusione solo per la parte residuale rispetto alle giornate svolte prima del 10 marzo 2020;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione interregionale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali di Venezia per la tenuta in debita considerazione di quanto disposto;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. Di dare ampia diffusione del presente provvedimento anche per il tramite del sito internet della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE

f.to dott. Alessandro Agostinetti

RF/SC